



Berna, 23 febbraio 2017

Destinatari:

i Governi cantonali

Legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID): indizione della procedura di consultazione

Onorevoli Presidenti e Consiglieri,

il 22 febbraio 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di indire una procedura di consultazione sulla legge federale sui mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (Legge sull'eID) presso i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate.

La consultazione durerà fino al **29 maggio 2017**.

Per poter svolgere in rete anche transazioni complesse, i partner commerciali devono poter fare affidamento sull'identità della controparte. Un'eID consente loro di identificare le persone fisiche autorizzate a beneficiare di un servizio.

L'avamprogetto si fonda sulla ripartizione dei compiti tra Stato e mercato. Prevede che lo Stato possa autorizzare i fornitori di servizi identitari (IdP) privati o pubblici che soddisfano i pertinenti presupposti a rilasciare eID riconosciute a livello statale. Sempre secondo l'avamprogetto, le eID riconosciute possono essere rilasciate a persone la cui identità può essere confermata tramite i sistemi d'informazione dello Stato Infostar (il registro informatizzato dello stato civile), SIMIC (il sistema d'informazione centrale sulla migrazione), ISA (il sistema d'informazione sui documenti d'identità) e il registro centrale dell'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (UCC-UPI).

Con la presente legge si crea un quadro giuridico e di standardizzazione per il riconoscimento di sistemi di eID e degli IdP strutturato in modo da consentire, successivamente, il reciproco riconoscimento dei sistemi di eID riconosciuti tra la Svizzera e l'UE o singoli Stati membri dell'UE. A tal scopo sarebbero necessari pertinenti accordi bilaterali.

Nell'ambito dell'eID riconosciuta a livello statale la Confederazione assume cinque compiti:

1. elabora e aggiorna le basi legali, creando in tal modo trasparenza e sicurezza;
2. definisce gli standard nonché i requisiti in materia di sicurezza e interoperabilità da rispettare per gestire un sistema di eID;



3. gestisce una piattaforma elettronica tramite la quale gli IdP riconosciuti possono ottenere dati d'identificazione personale tenuti dallo Stato;
4. riconosce gli IdP e i loro sistemi di eID; e
5. esercita la vigilanza sugli IdP riconosciuti e sui sistemi di eID.

La Confederazione assumerà questi compiti tramite due unità amministrative: il «Servizio svizzero delle identità elettroniche (Servizio delle identità)» e il «Servizio di riconoscimento per i fornitori di servizi identitari (Servizio di riconoscimento)».

Il progetto non avrà ripercussioni sul bilancio dato che i costi d'esercizio saranno coperti dagli emolumenti.

Vi invitiamo a prendere posizione in merito all'avamprogetto di legge e al rapporto esplicativo.

La documentazione per la consultazione è disponibile all'indirizzo Internet: <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo pertanto a trasmettere elettronicamente (**in formato PDF e Word**) i vostri pareri entro il suddetto termine al seguente indirizzo:

copiur@bj.admin.ch

Vi preghiamo di indicare le coordinate delle persone di contatto responsabili per il parere per eventuali domande.

Per maggiori informazioni potete contattare

Urs Paul Holenstein (tel. 058 463 53 36, urspaul.holenstein@bj.admin.ch) o
Sandra Eberle (tel. 058 465 47 77, sandra.eberle@bj.admin.ch).

Vi ringraziamo sin d'ora per la preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi, Signore e Signori Consiglieri di Stato, i migliori saluti.

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale